



COMUNE DI CARSOI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà,1 – Tel: 0863908300 Fax: 0863995412



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15	Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024 E 2025 DEFINITO DALL'AUTORITÀ PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE ABRUZZO AGIR
Del 18-07-2024	

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di luglio alle ore 14:55, nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Velia Nazzarro	SINDACO	Presente
Gianpaolo Lugini	CONSIGLIERE	Assente
Federica Arcangeli	CONSIGLIERE	Presente
Gasperina Tozzi	CONSIGLIERE	Presente
Simone Di Natale	CONSIGLIERE	Presente
Chiara Cimei	PRESIDENTE	Presente
Salvatore Callipo	CONSIGLIERE	Presente
Luigi Ciccocanti	CONSIGLIERE	Presente
Raffaella Girlando	CONSIGLIERE	Assente
Rosa De Luca	CONSIGLIERE	Presente
Ilaria Di Natale*	CONSIGLIERE	Assente
Federica D'Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Domenico Salzetta	CONSIGLIERE	Presente
Totale presenti		10
Totale assenti		3

* Il Consigliere Ilaria Di Natale ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione acquisita al prot. n. 7077 del 18.07.2024.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea la Sig.ra **Chiara Cimei**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Francesco Cerasoli**

- La seduta è Pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Gasperina Tozzi che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Seguono i seguenti interventi.

Il Consigliere Domenico Salzetta chiede se siano attivate procedure di recupero del tributo TARI nei confronti degli utenti del servizio inadempienti.

Il Consigliere Gasperina Tozzi riferisce in ordine alle attività di recupero di carattere coattivo.

Il Consigliere Rosa De Luca dichiara che intende astenersi dal voto per la stretta relazione tra la proposta in oggetto e la vicenda A.C.I.A.M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art.1 comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art.1 comma 654 bis della L. 147/2013 ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- l'art.1 comma 655 della L. 147/2013 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 del 4/10/2021 che approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 relativa alla Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'autorità 614/2021/R/COM;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 nella quale si recano "...le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi"....";
- n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023, che stabilisce "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della

deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

- n. 7/2024/R/RIF del 23/01/2024 riguardante disposizioni in ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, ed ulteriori disposizioni attuative;

Dato atto che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede i gestori predispongono annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente unitamente alle informazioni e agli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7 della succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'*"Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Richiamati:

- la Legge Regionale 21 Ottobre 2013 n.36 e s.m.i. *“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”*, che ha istituito l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (in seguito anche solo AGIR o Autorità), la quale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di propria autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed in particolare, l’art. 6 della L.R. 36/2013 recante *“Articolazione organizzativa dell’Agir”*;
- l’atto deliberativo dell’Assemblea dell’AGIR del 31.05.2022 con il quale è stato individuato il Direttore Generale dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 8 della precitata L.R. 36/2013;

Preso atto che a partire dal 1° ottobre 2022 è stata comunicata la piena operatività dell’Autorità la quale riveste il ruolo di Ente territorialmente competente (ETC) per l’intero territorio abruzzese;

Vista la Delibera C.C. n. 17 del 31.05.2022 con la quale, il comune di CARSOLI ha adottato il Piano Economico Finanziario per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 – 2025, debitamente trasmesso ad ARERA;

Rilevato che ai sensi dell’art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Visto a tal fine l’art 8 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA *“Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”*;

Preso atto che, i gestori dei servizi nell’ambito del servizio di igiene urbana del comune di CARSOLI hanno trasmesso all’ETC la documentazione di cui al comma 7.1 e 7.3 della *Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/R/Rif*, secondo gli schemi definiti dalla stessa autorità nella determinazione n.1/DTAC/2023 del 06 novembre 2023;

Dato atto che ai sensi dell’art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato AGIR, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei singoli gestori e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamata pertanto integralmente la determina n. 390 del 20/06/2024 adottata dal Direttore generale di AGIR avente ad oggetto *“Validazione del Piano Economico finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di Carsoli, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n.389/2023/R/rif.”*, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le risultanze della predetta attività di valutazione disposte da AGIR e risultanti nella prescritta documentazione allegata precitata determinazione n. 390-2024 trasmessa ad ARERA per gli adempimenti di competenza dalle quali emergono i totali delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo regolatorio 2024-2025, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, come di seguito riepilogati:

Anno	2024	2025
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 730.173,00	€ 741.093,00
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 515.626,00	€ 527.166,00
TOTALE	€1.245.799,00	€ 1.268.260,00

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni”;

Richiamato altresì l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...”

Ricordato che ai sensi dell’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni (in deroga all’art. 1, comma 683, della legge 147/2013) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Verificato che ai sensi dell’art. 7, comma 7 bis, del D.L. n.39-2024, convertito in Legge n. 67-2024 (G.U. n. 123 del 28.05.2024) il predetto termine era stato differito al 30.06.2024;

Accertato che, in sede di conversione del D.L. n.60-2024 (dl Coesione) la Commissione Bilancio del Senato ha approvato per la corrente annualità un emendamento di ulteriore proroga del predetto termine al 20.07.2024;

Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica;

Visti il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs n. 118/2011 e lo Statuto Comunale;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 1 (Rosa De Luca)

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari 0

DELIBERA

- 1 di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
- 2 di prendere atto dell’esito delle attività disposte da AGIR - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani della regione Abruzzo- risultanti nella Determina del direttore generale n. 390 del 20 giugno 2024 in merito alla Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di CARSOLI(AQ) – Allegato A, e della seguente documentazione, prodotta unitamente alla stessa:

- a) Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 aggiornato redatto dall'ETC sulla base dello schema tipo definito da ARERA- Allegato1.
 - b) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'ETC sulla base dello schema tipo definito da ARERA - Allegato2.
- 3 di quantificare in **€ 1.245.799,00** (€ 1.249.402,00 – € 3.604,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2024 al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA inteso come importo massimo da articolare all'utenza.
- 4 di quantificare in **€ 1.268.260,00** (€ 1.271.574,00 – € 3.315,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2025 al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA inteso come importo massimo da articolare all'utenza.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE

Chiara Cimei

SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Cerasoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà,1 – Tel: 0863908300 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 12-07-2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024 E 2025 DEFINITO DALL'AUTORITÀ PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE ABRUZZO AGIR

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Anna Maria D'Andrea esprime parere Regularita' tecnica sotto il profilo della regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e ne attesta la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis 1° comma.

Lì, 12-07-2024

Il Responsabile del Servizio

Anna Maria D'Andrea

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà,1 – Tel: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Del 18-07-2024	Oggetto: PRESA D'ATTO DELLAGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024 E 2025 DEFINITO DALL'AUTORITÀ PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE ABRUZZO AGIR
---	---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio online il giorno 07-08-2024 per 15 giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

Lì, 07-08-2024

SEGRETARIO COMUNALE

Cerasoli Francesco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-07-2024

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000)

[✓] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
Lì 18-07-2024

SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Cerasoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).